

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO NONCHE' PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

TITOLO I – FINALITA', MODALITA', AREE TEMATICHE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune di San Polo di Piave, in attuazione, dell'art. 73 dello Statuto comunale, istituisce l'Albo delle Associazioni, di seguito chiamato "Albo".

2. L'Albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

3. L'Albo comprende:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni di promozione culturale, sociale e sanitario;
- c) associazioni che operano nel settore dell'ambiente;
- d) associazioni con finalità ricreative;
- e) associazioni che operano nel settore delle politiche giovanili;
- f) le associazioni sportive dilettantistiche;
- g) associazioni che operano nel settore dell'economia;
- h) le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo.

4. L'Albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

- a) Attività culturali;
- b) Combattentistica e d'arma;
- c) Ricreative;
- d) Pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
- e) Sociale e sanitaria;
- f) Sport;
- g) Ambiente;
- f) Politiche giovanili;
- g) Economia;
- h) Protezione Civile.

5. Ogni associazione può iscriversi ad un massimo di due aree tematiche, di cui una prioritaria. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.

6. Il Sindaco, con proprio atto, può attribuire all'Assessore di riferimento le competenze per ogni specifica area tematica.

ARTICOLO 2 - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

1. All'Albo possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi Italiane;
- essere espressione della comunità locale;
- essere portatrici di un interesse collettivo o svolgere servizi di interesse collettivo nei settori indicati dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento;
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci e che garantisca la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel comune;
- avere sede nel Comune di San Polo di Piave oppure essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- dimostrare di svolgere attività sul territorio comunale.

2. Non possono essere iscritti all'Albo:

- a) i partiti politici, le associazioni o movimenti ad essi collegati;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

3. L'iscrizione va richiesta all'Ufficio di Segreteria, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata.

L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.

4. Ogni associazione iscritta nell'Albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

5. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, dell'attività svolta almeno nell'ultimo anno o dalla data di costituzione se trattasi di nuovo soggetto giuridico.

6. L'Ufficio, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:

- a) giurisdizionale, nei termini della legge;
- b) straordinario al Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 3 - RINNOVO

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Non è ammesso il tacito rinnovo.

3. L'Ufficio comunica via e-mail o via cartacea alle associazioni in scadenza, i termini e le modalità per provvedere al rinnovo previa presentazione della necessaria e idonea documentazione.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 4 – FINALITA'

1. Il Comune, in attuazione del disposto dell'art. 12 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, modificata dalla legge n. 15 dell'11 febbraio 2005 ed in applicazione dell'art. 71 dello Statuto Comunale, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale ed incentiva l'azione di promozione e diffusione della storia, della solidarietà, della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero.

2. Le norme del presente regolamento fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di:

- contributi finanziari;
- agevolazioni economiche;
- patrocini.

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

➤ per patrocino: l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, senza l'assunzione di alcun onere per il Comune;

➤ per agevolazione economica:

- a) l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale;
- b) l'esenzione totale o parziale di tributi comunali, nel rispetto della normativa vigente;
- c) l'uso di locali o strutture di proprietà del Comune gratuito o a tariffe agevolate o ridotte con oneri a carico del Comune, secondo i casi previsti e disciplinati nella deliberazione annuale relativa alla determinazione delle tariffe. Gli usi ricorrenti possono essere disciplinati con convenzioni/protocolli d'intesa, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento;

➤ per contributo economico: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti di cui all'art. 6 a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 6 – BENEFICIARI

1. Il patrocino e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da Associazioni riconosciute e non di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio-scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi, società cooperative, di cui all'art. 45 della Costituzione e all'art. 2511 del codice civile, aventi particolari finalità di solidarietà sociale, purché i relativi atti costitutivi escludano la distribuzione di utili ai soci, con sede e operanti sul territorio del Comune per attività non aventi scopo di lucro, nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel Bilancio.

2. Associazioni riconosciute e non di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio-scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi, società cooperative, di cui all'art. 45 della Costituzione e all'art. 2511 del codice civile, aventi

particolari finalità di solidarietà sociale, purché i relativi atti costitutivi escludano la distribuzione di utili ai soci, non operanti sul territorio del Comune, potranno richiedere il patrocinio e/o la concessione di agevolazioni per attività non aventi scopo di lucro. La richiesta sarà valutata dall'Amministrazione Comunale.

3. La concessione dei contributi annuali ordinari e straordinari è a esclusivo beneficio delle associazioni del Comune.

4. Per la concessione dei contributi costituisce condizione preferenziale, ma non criterio esclusivo, l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune. Pertanto, l'Amministrazione potrà erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche ad Istituzioni o Associazioni senza scopo di lucro con sede e operanti sul territorio comunale che, pur non essendo iscritte al suddetto Albo, organizzino eventi e iniziative in favore e con il coinvolgimento della comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.

5. Le domande di patrocinio, contributo economico o agevolazione economica devono essere presentate esclusivamente utilizzando i moduli predisposti dagli uffici comunali, reperibili sul sito web del Comune. Rimane comunque a carico del richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa proposta, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, permessi previsti ai sensi di legge, qualora necessari.

ARTICOLO 7 – REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI

Lo Statuto o l'atto costitutivo dell'associazione o il Regolamento devono prevedere:

- a) che la nomina degli organi di rappresentanza esterna, di gestione e di controllo, sia rimessa alla assemblea degli aderenti, che approva il bilancio ed il rendiconto;
- b) che l'esclusione di un aderente sia deliberata dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione soltanto per gravi motivi;
- c) che, in caso di scioglimento, tutti i beni siano devoluti ad altra organizzazione con fini di pubblico interesse;
- d) l'ammissione di nuovi soci o aderenti;
- e) che sia escluso il fine di lucro.

Inoltre le società cooperative devono avere fini di solidarietà sociale. Si ritengono tali quelle che svolgono la propria attività allo scopo di soddisfare interessi morali, assistenziali, educativi, sociali, culturali, sportivi e ricreativi anche di non soci. Allo svolgimento di tali attività i soci prendono parte quali fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni volontarie o di beni, ovvero in qualità di destinatari non esclusivi dell'attività.

La quota di utili che non è assegnata a riserva deve essere destinata ai fini di solidarietà sociale. Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni deve avere luogo sulla base del loro valore nominale. Nel caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato secondo fini di pubblico interesse.

ARTICOLO 8 – OBBLIGO DEI RICHIEDENTI

1. La concessione di contributi economici e agevolazioni economiche comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione dei benefici è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con apposito atto, di procedere:

- a. al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;

- b. alla riduzione del contributo in caso di errata/incompleta rendicontazione delle spese;
 - c. alla revoca di quanto concesso se non ancora liquidato.
3. Verificandosi quest'ultima fattispecie, non verranno prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nei due anni successivi da parte dello stesso soggetto.
4. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione erronea, fatta salva la possibilità di rettifica, il beneficiario è tenuto alla restituzione.

TITOLO III: PATROCINIO

ARTICOLO 9 – ISTANZA E PROVVEDIMENTO

1. Il patrocinio è l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive e per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale e si manifesta con la facoltà data al richiedente di utilizzare il logo del Comune.
2. La concessione del solo patrocinio non comporta in alcun caso oneri e assunzione di spese, né concessione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
4. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di agevolazioni e vantaggi economici, qualora concorrano i requisiti previsti dal presente regolamento.
5. La concessione del patrocinio compete alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 10 – MODALITA' DI RICHIESTA

1. I soggetti che intendano ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza, sulla base dell'allegato modulo, corredata da:
- descrizione dell'iniziativa;
 - programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
 - bozza del materiale pubblicitario.
2. L'istruttoria dovrà essere conclusa entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

TITOLO IV: CONTRIBUTI ECONOMICI

ARTICOLO 11 - TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DA SUPPORTARE

1. La concessione del contributo è subordinata alla valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, soprattutto in riferimento alle finalità delle iniziative proposte, alla tipologia degli interventi, alla continuità di attività gradite alla collettività e alla possibilità finanziaria dell'Ente. La compartecipazione del Comune potrà avvenire per:
- attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione delle Associazioni, con precedenza a quelle iscritte all'Albo comunale e per lo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico e sportivo per la Comunità locale, previa verifica che l'attività venga svolta in coerenza

con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, preventivamente approvati dalla medesima;

- attività straordinaria, nel caso di richieste di contributi da parte di associazioni iscritte all'Albo comunale per iniziative non programmabili e non prevedibili alla data di scadenza dell'avviso di cui all'art. 16 comma 3;
- progetti, iniziative o manifestazioni specifiche (contributi c.d. "speciali"), che devono comunque essere approvati dall'Amministrazione Comunale, per cui si possono concedere forme di sostegno, dirette a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la Comunità locale.

2. Sarà privilegiata la concessione dei contributi ordinari. La concessione dei contributi straordinari e speciali avverrà successivamente agli atti amministrativi di concessione dei contributi ordinari e in relazione alla disponibilità di bilancio residue.

ARTICOLO 12 - CRITERI

1. Al fine di conseguire le finalità previste dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale assegna contributi a favore dei soggetti indicati nel titolo I all'art. 3), privilegiando quelli che operano in associazione ed in coordinamento fra di loro per:

- a. recuperare e prevenire il disagio giovanile, della famiglia e dell'anziano;
- b. divulgare e promuovere la conoscenza delle vicende storiche, del patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio comunale;
- c. studiare, rilevare, catalogare e conservare i beni culturali e monumentali cittadini, purché di pubblica fruizione;
- d. illustrare e raccontare personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia e a vicende del territorio comunale;
- e. promuovere attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, scientifico, sociale, economico, pedagogico, ambientale e della solidarietà;
- f. produrre atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi indicati nei commi precedenti;
- g. organizzare momenti di educazione e sensibilizzazione, nel campo della musica, dello spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico, anche attraverso il mezzo televisivo, radiofonico e telematico;
- h. incentivare l'associazionismo giovanile a scopo formativo, aggregativo, artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;
- i. stimolare dibattiti, convegni, tavole rotonde su problematiche inerenti l'ambito sanitario e sociale;
- j. sostenere elaborazioni di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori in tutti i settori sociali e culturali;
- k. conservare e sostenere le tradizioni delle attività locali di formazione musicale nel settore bandistico e corale;
- l. sviluppare manifestazioni storiche, culturali, sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di interesse popolare, a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
- m. partecipare a campionati agonistici di interesse nazionale, regionale e locale nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI;
- n. sostenere l'organizzazione e svolgimento di corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti per l'incentivazione e la diffusione della pratica sportiva;
- o. concorrere alle spese di gestione e conduzione di impiantistica sportiva per lo svolgimento di attività sportive.

2. I contributi economici sono assegnati:

a. privilegiando le iniziative coerenti con gli indirizzi approvati annualmente dall'Amministrazione Comunale o che comunque facciano parte del programma sociale, culturale e sportivo dell'Amministrazione comunale;

b. tenendo in particolare considerazione:

- utilità, importanza, intensità, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;

- l'utenza destinataria dell'iniziativa;

- coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;

- incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

- rilevanza territoriale dell'attività;

- grado di prevalenza dell'autofinanziamento e dai privati, persone singole o aziende, rispetto alle risorse di provenienza pubblica;

c. attività per singole iniziative e/o singoli progetti:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale, ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, culturale, solidale-umanitario, ambientale e naturalistico, sportivo, ricreativo;

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;

d. favorendo la continuità di iniziative precedentemente realizzate con gradimento della collettività.

ARTICOLO 13 - VOCI DI SPESA NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammesse a contributo:

a. spese non strettamente ricollegabili all'attività/iniziativa per cui si richiede il contributo;

b. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) se detraibile;

c. il deficit di esercizio dell'anno precedente e accantonamenti per spese future;

d. pasti (pranzi, cene, buffet) che non siano strettamente inerenti all'attività o al progetto ammesso al finanziamento. I rimborsi per pasti inerenti all'attività o al progetto non potranno comunque essere superiori al 10% del contributo concesso.

ARTICOLO 14 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo economico potrà essere erogato, previa richiesta sulla base del modulo allegato, con le seguenti tempistiche:

a. per una percentuale concordata (e comunque non superiore al 70%) prima dell'iniziativa e per la restante parte a rendicontazione avvenuta, da effettuarsi entro 90 giorni dal termine dell'attività, delle iniziative e/o manifestazioni, presentando l'elenco dettagliato delle entrate e delle uscite, firmato dal legale rappresentante dell'Associazione con allegate la relativa dichiarazione del Revisore dei Conti, qualora sia previsto nello statuto dell'Associazione, che ne certifica la regolarità contabile e la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà in cui il Presidente e/o legale rappresentante della Fondazione, Società, Associazione, Gruppo, ecc. certifica la veridicità del conto consuntivo (Entrate e Uscite) presentato per la liquidazione del contributo concesso e infine che le fatture, ricevute fiscali e gli altri documenti contabili relativi alle voci di uscita e di entrata del suddetto rendiconto sono depositati agli Atti d'Ufficio e non sono e non saranno utilizzati per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare il potere di verifica;

b. a rendicontazione avvenuta con le stesse tempistiche e modalità riportate nella precedente lettera a.

2. Per ottenere l'anticipazione del contributo di cui al precedente comma 1 lett. a) deve essere avanzata esplicita richiesta nell'istanza di ammissione al contributo indicante le motivazioni, nel rispetto della tipologia di spese ammissibili.
3. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque rendicontato entro 90 giorni dal termine dell'attività delle iniziative e/o manifestazioni, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo, ai sensi del D.P.R. 602/73 e s.m.i. , come previsto al comma 1, lettera a.
4. La modalità dell'erogazione del contributo economico deve essere specificata nell'atto amministrativo di concessione del contributo stesso.
5. Limitatamente agli eventi e/o manifestazioni programmate e ricorrenti, individuate dalla Giunta Comunale, svolte in sussidiarietà orizzontale da Associazioni riconosciute e non, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio-scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi, Comitati, l'Amministrazione Comunale, su esplicita e motivata richiesta, può autorizzare una anticipazione del contributo concesso in misura pari al 90% della cifra richiesta, fatto salvo il rendiconto finale a saldo o rimborso, che dovrà sempre essere conforme al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 15 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ferma restando l'eventuale anticipazione del contributo di cui al precedente articolo 14, la liquidazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:

- a. relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
- b. consuntivo delle entrate e delle spese, riferite al costo totale del progetto e non solo alla quota finanziata dall'Amministrazione Comunale con le modalità previste dal precedente art. 14 al comma 1 lettera a.

I documenti di cui alle precedenti lett. a. e b. devono essere presentati entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo del progetto dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo del progetto dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

3. La liquidazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore, su proposta del Responsabile di procedimento.

4. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.

5. E' prevista l'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ammessa per tutte le voci di uscita ed entrata che si riferiscono al rendiconto finale o al conto consuntivo annuale. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare il potere di verifica.

ARTICOLO 16 – CONTRIBUTI ANNUALI ORDINARI

1. Il Comune può concedere contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo per la comunità locale (limitatamente all'iniziativa per cui si chiede il contributo) nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, alle associazioni, con precedenza a quelle iscritte all'Albo Comunale.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Amministrazione Comunale pubblica l'avviso per

l'assegnazione dei contributi economici per l'anno successivo. Tale avviso individua le linee prioritarie per l'assegnazione dei contributi, nel rispetto della programmazione fissata dalla medesima Amministrazione.

L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, sarà predisposto a cura dell'Assessorato competente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

I contributi potranno essere erogati in deroga al presente comma esclusivamente quando l'attività oggetto della richiesta di contributo sia svolta in data antecedente all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

3. Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno utilizzando l'apposito modulo predisposto corredate da:

a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:

- a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
- il periodo e la durata di svolgimento;
- quantificazione presunta del numero dei partecipanti;

b. numero iscritti al registro soci dell'Associazione divisi per età e residenza;

c. elenco delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente a quello della domanda;

d. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;

e. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;

f. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;

g. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;

h. dichiarazione di non perseguire fini di lucro;

i. l'eventuale richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo, debitamente motivata nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.

4. L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

ARTICOLO 17 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune può concedere, nel corso dell'anno, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, contributi straordinari (“una tantum”), per eventi che si dovessero verificare successivamente all'assegnazione dei contributi da parte della Giunta Comunale, alle associazioni iscritte all'Albo Comunale.

2. Potranno essere ammesse a contributo straordinario richieste di contributo in cui vengano evidenziate e supportate le motivazioni che non hanno consentito la presentazione dell'istanza nei termini previsti all'art. 16 comma 3. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare l'accoglimento dell'istanza.

3. La competenza a decidere sulle richieste di contributi straordinari è della Giunta Comunale.

4. La concessione della tipologia di contributo di cui al presente articolo presuppone l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del volontariato.

5. Al fine di determinare il contributo, il legale rappresentante del beneficiario, dovrà inoltrare la seguente documentazione utilizzando l'apposito modulo predisposto:
- a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
 - a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
 - il periodo e la durata di svolgimento;
 - quantificazione presunta del numero dei partecipanti;
 - b. numero iscritti al registro soci dell'Associazione divisi per età e residenza;
 - c. elenco delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente a quello della domanda;
 - d. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - e. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
 - f. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
 - g. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;
 - h. dichiarazione di non perseguire fini di lucro.
6. L'Associazione assegnataria di un primo contributo economico straordinario non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

ARTICOLO 18 – CONTRIBUTI SPECIALI ORDINARI E STRAORDINARI

1. Il Comune può concedere a Istituzioni o Associazioni senza scopo di lucro con sede e operanti sul territorio comunale, nella misura massima del 100% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, contributi ordinari e straordinari (“una tantum”), per sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno dovrà essere pubblicato l'avviso per l'assegnazione dei contributi speciali ordinari per l'anno successivo. Tale avviso individua le linee prioritarie per l'assegnazione dei contributi, nel rispetto della programmazione fissata dall'Amministrazione Comunale.
L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione.
Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, sarà predisposto a cura dell'Assessorato competente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.
3. I contributi potranno essere erogati in deroga al precedente comma 2 esclusivamente quando l'attività oggetto della richiesta di contributo sia svolta in data antecedente all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.
4. La competenza a decidere sulle richieste di contributi speciali è della Giunta Comunale.
5. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, costituisce condizione preferenziale, ma non criterio esclusivo, l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune. Pertanto, l'Amministrazione potrà erogare forme di sostegno per progetti, iniziative e manifestazioni specifiche a Istituzioni e Associazioni senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte al suddetto Albo, organizzino eventi e iniziative in favore e con il coinvolgimento della Comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.

6. Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo predisposto, corredate da:
- a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
 - a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
 - il periodo e la durata di svolgimento;
 - quantificazione presunta del numero dei partecipanti;
 - b. numero iscritti al registro soci dell'Associazione divisi per età e residenza;
 - c. elenco delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente a quello della domanda;
 - d. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - e. dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare;
 - f. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
 - g. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;
 - h. dichiarazione di non perseguire fini di lucro;
 - i. l'eventuale richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo, debitamente motivata, nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.
7. Potranno essere ammesse successivamente a contributo speciale straordinario richieste in cui vengano evidenziate e supportate le motivazioni che non hanno consentito la presentazione dell'istanza nei termini previsti nei commi precedenti. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare l'accoglimento dell'istanza.
8. Il beneficiario di un primo contributo economico speciale non potrà beneficiare di altri contributi economici per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

TITOLO V: AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 19 – TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale può intervenire per concedere il pagamento diretto di una parte delle spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, quali ad esempio, l'eventuale assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti, l'eventuale assistenza sanitaria a mezzo di servizio ambulanza o modalità analoghe; l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi.
2. Ulteriori agevolazioni sono da considerarsi:
 - a. l'eventuale vigilanza esterna, con utilizzo di personale della Polizia Locale e/o della Protezione Civile;
 - b. l'eventuale utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dell'iniziativa (quali utilizzo del palco, delle transenne, ecc.), da indicare dettagliatamente nell'istanza.

TITOLO VI- PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del settore competente è il responsabile del servizio il cui nominativo dovrà essere comunicato a chiunque ne abbia interesse e ai presentatori delle singole istanze.

ARTICOLO 21 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. I beneficiari di contributi, sovvenzioni, sussidi, ed ausili finanziari sono soggetti a pubblicazione nel sito web del Comune - Sezione Amministrazione Trasparente.
2. Gli atti di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ed ausili finanziari, di importo superiore a mille euro, sono pubblicati sul sito internet del comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.

ARTICOLO 22 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune predispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e Istituzioni pubbliche e private e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito Internet comunale.

ARTICOLO 23 - NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti regolamenti di settore.
2. Il presente regolamento non trova applicazione per le istanze già perfezionate alla data della sua approvazione.

ARTICOLO 24 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.